

TRIBUNALE DI FIRENZE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. N. 736/2013

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Francesca Romana Bisegna
ISTANZA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA DELLA VENDITA DA ANALOGICA A TELEMATICA

Il sottoscritto Dott. Roberto Franceschi, con studio in Firenze, Via Giacomo Matteotti 67, delegato alla vendita ex art.591 bis c.p.c. nella procedura esecutiva in oggetto,

RILEVATO CHE

- con atto di pignoramento trascritto in data 14.01.2014, reg. part. n. 252, reg. gen. n. 346, in favore della Banca del Valdarno Credito Cooperativo Soc. Coop. sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vinci:
 - Foglio 19, particella 49, sub. 1, categoria A/3;
 - Foglio 19, particella 49, sub. 500 – particella 489, sub. 500, categoria C/6;
 - Foglio 19, particella 49, sub. 5 (Ente comune);
- sui beni immobili pignorati è risultato trascritto in data 25.10.2013 un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., Reg. part. 11014, Reg. gen. 15656 – Rep. 1841/12 del 19.09.2013;
- con provvedimento del 19.04.2017, il Giudice dell'esecuzione, visto che la trascrizione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. risultava eseguita in data anteriore rispetto alla trascrizione del pignoramento, ha sospeso la procedura esecutiva di cui in epigrafe fino al passaggio in giudicato del processo penale oggetto del sequestro preventivo;
- il sottoscritto delegato, al fine di verificare lo stato del procedimento penale, previa autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione rilasciata in data 26.09.2021, ha provveduto ad estrarre copia della sentenza n. 1597/2017 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale è stata disposta la confisca dei beni immobili oggetto del predetto sequestro preventivo;
- dalle ispezioni ipotecarie effettuate è emersa la mancata trascrizione della confisca, disposta con sentenza n. 1597/2017 dalla Corte di Appello di Firenze e confermata con pronuncia della Corte di Cassazione, pertanto, con provvedimento del 12.05.2022 il Giudice dell'esecuzione ha disposto nuovamente la sospensione ex art. 623 c.p.c. della procedura esecutiva, in attesa della trascrizione della confisca sui beni immobili oggetto di pignoramento;
- in occasione dell'udienza del 04.05.2023, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti hanno insistito affinché il Giudice dell'esecuzione disponesse la prosecuzione delle operazioni di vendita, considerata la mancata trascrizione della confisca;
- con provvedimento del 04.05.2023, reso in calce al verbale di udienza, il Giudice dell'esecuzione ha autorizzato la prosecuzione delle attività di vendita;

- il sottoscritto professionista delegato ritiene opportuno procedere alla trasformazione della forma della vendita oggetto del presente procedimento esecutivo da analogica a telematica.

-

Per quanto sopra esposto, considerato che l'Ordinanza di Delega risale al 2017, il sottoscritto

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la trasformazione della forma della vendita delegata oggetto della presente procedura esecutiva, da analogica a telematica nonché l'apertura del conto corrente intestato alla procedura.

Con osservanza.

Firenze, 30.05.2023

Il Professionista Delegato
Dott. Roberto Franceschi